



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*  
**SETTORE IV**  
**SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'**

**DETERMINAZIONE N. 42 del 20-04-2022**

Registro generale n. 303

**Oggetto: GIUDICE DI PACE DI TERAMO - N.R.G. 1623/2021 - NOMINA DI C.T.P. MEDICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**RICHIAMATI:**

- Il decreto sindacale n.15/2022 con cui al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio di Segreteria Generale;
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- La deliberazione della Giunta Comunale n., 31 dell'11.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

**PREMESSO che:**

- con atto di citazione, notificato a questo Ente il 24.06.2021 prot.23405/2021 (il nominativo di controparte è stato sostituito dall'insieme di numeri, simboli e lettere sopra indicato, a seguito del processo di pseudonimizzazione effettuato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del GDPR n. 2016/679, per motivi di riservatezza e che all'Avvocato dell'Ente, per le necessarie incombenze, verrà trasmessa la presente deliberazione con lo pseudonimo decifrato) ha citato il Comune di Roseto degli Abruzzi a comparire innanzi al Giudice di Pace di Teramo, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni: "NEL MERITO, accertare e dichiarare che il Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco p.t., è l'unico ed esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occorso dall'attrice, quantificati nella misura di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, il tutto da contenersi entro il limite di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di lite.";

- la Giunta Comunale, ai fini della compiuta tutela degli interessi dell'Amministrazione, con deliberazione n. 221 del 13.09.2021, per le motivazioni ivi riportate, ha deciso di costituirsi nel giudizio come sopra promosso, nominando quale procuratore e difensore degli interessi del Comune di Roseto degli Abruzzi l'avv. Luigi De Meis, preposto all'Avvocatura dell'Ente;

**PRESO ATTO** che, in occasione dell'udienza del 14.01.2022, il Giudice di Pace adito ha ammesso la CTU medico – legale per la quantificazione del danno fisico subito da controparte;

**RITENUTO** necessario, allo scopo di utilmente sostenere le ragioni di questa Amministrazione, nominare un CTP medico legale che assista il legale costituito nel corso delle operazioni peritali;

**CONSIDERATO** che, per lo svolgimento di tali attività, si richiedono conoscenze ed esperienze specifiche di natura medica inesistenti nell'ambito del Comune di Roseto degli Abruzzi, nel cui organico non è prevista la figura avente i requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di acquisire all'esterno una prestazione d'opera professionale occasionale;

**RICHIAMATO** l'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo,

**DATO ATTO** che nella fattispecie ricorre una collaborazione occasionale e non coordinata e continuativa riconducibile sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c.;

**EVIDENZIATO** che si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico.

**RICHIAMATA** la circolare 2/08 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244, Registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008, Registro n. 9, Foglio n. 148.

**DATO ATTO** che in base alla predetta circolare "le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non devono comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del

collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

**RITENUTO** opportunità individuare nel Dott. Pierpaolo Iungano il medico legale in possesso della professionalità e dell'esperienza necessaria a svolgere l'incarico legale di C.T.P. sopra descritto, come da curriculum depositato agli atti;

**DATO ATTO** che il Dott. Pierpaolo Iungano, con nota ns. rif. prot. n. 14641 del 15.04.2022, ha determinato in € 300,00, oltre IVA al 22%, il corrispettivo per l'effettuazione della consulenza;

DATO ATTO che l'incarico di cui al presente atto è da considerarsi **incarico di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e che pertanto non sussiste l'obbligo di acquisizione** del CIG al fine della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC, FAQ C7 "tracciabilità dei flussi finanziari" del sito istituzionale dell'Autorità;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'allegato B del PTPC 2021/2023 a rischio M e che sono previste le seguenti misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi:
  - 1) Pubblicazione dati su amministrazione trasparente;
  - 2) Controllo della Determinazione in base al regolamento ai controlli interni;
- sono state rispettate le misure di prevenzione specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

ATTESO che

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di **pubblicazione** ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:
  - i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
  - il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
  - il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, ossia la sottoscritta Dr.ssa Raffaella D'Egidio;
  - il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio comunale;

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

### DETERMINA

La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

- 1 **di nominare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il Dott. Pierpaolo Iungano (C.F.: NGNPPL68E06C632R – P.I.: 01624950687) con studio a Pescara (PE) – Via A. Caldora, 4 – quale C.T.P. per il Comune di Roseto degli Abruzzi nella causa civile pendente dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo R.G. n. 1623/2021;
- 2 **di impegnare**, per la remunerazione della collaborazione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 le somme di seguito indicate:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	138	<b>Descrizione</b>	Spese per liti-patrocinio legale		
<b>Miss./Progr.</b>		<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Dott. Pierpaolo Iungano - C.F.: NGNPPL68E06C632R				
<b>Causale</b>	C.T.P. medico legale				
<b>Modalità finan.</b>	Mezzi propri			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>Importo</b>	366,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO	

- 3 **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4 **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 5 **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 6 di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Raffaella D'Egidio